



## **CITTÀ DI GALATONE**

### **Regolamento comunale per l'istituzione del "Garante per i diritti delle persone con disabilità"**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 13.12.2021)

#### **Art. 1 DEFINIZIONI**

Presso il Comune di Galatone (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante per i diritti delle persone con disabilità" (d'ora in poi anche solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.

#### **Art. 2 NOMINA E REQUISITI**

2.1 Il Garante è organo unipersonale ed opera, a titolo gratuito, in piena autonomia politica ed amministrativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

2.2 Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati nei primi due scrutini e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nei successivi scrutini.

2.3 Il Garante è scelto all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dal Settore Servizi Sociali del Comune tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, e che abbiano comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della disabilità.

2.4 Non può essere eletto Garante chi ricopre incarichi in seno al Parlamento, al Consiglio regionale, provinciale o comunale, chi sia investito della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali e chi sia componente di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali.

2.5 Il Garante, inoltre, non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal D. Lgs. n. 267/2000.

2.6 Il Garante, infine, non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati nello svolgimento della sua funzione.

### **Art. 3 ATTIVITÀ E DOTAZIONI**

3.1 Il Garante, pur nel rispetto della sua autonomia e indipendenza, agisce in sinergia e condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Amministrazione Comunale ed in particolare con l'Assessorato alle Politiche Sociali e con il Settore Servizi Sociali.

3.2 Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale ed i suoi componenti possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante su questioni generali che riguardano gli ambiti di sua competenza.

3.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta ed i risultati raggiunti.

3.4 Il Garante utilizza, prevalentemente, mezzi e strutture proprie per svolgere i suoi compiti. Il Comune si impegna, però, a reperire apposite risorse finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per sostenere la realizzazione di iniziative proposte dal Garante ed a mettere a disposizione dello stesso, in via temporanea, uffici, sale, strutture e attrezzature eventualmente necessarie per ospitare riunioni, incontri e pubbliche manifestazioni.

3.6 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account email istituzionale e attiverà una apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune per favorire la diffusione delle attività svolte, pubblicare le relazioni annuali, ecc.

### **Art. 4 FUNZIONI**

Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- Convenzione ONU ratificata dalla Legge 3 Marzo 2009, n.18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
- Lo Statuto Comunale.

### **Art. 5 OBIETTIVI E FINALITÀ**

5.1 Il Garante, mediante azioni positive, esercita la sua attività con l'obiettivo di:

- affermare il principio di uguaglianza sostanziale fissato dalla Costituzione Italiana;
- favorire l'autonomia e la piena integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- promuovere, più in generale, la salute, il benessere e la qualità della vita della comunità locale;
- assicurare tutela, non giurisdizionale, alle persone con disabilità residenti o presenti nel territorio comunale;
- migliorare l'assistenza e l'accessibilità dei servizi comunali.

A tal fine il Garante:

- propone iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità coinvolgendo gli Enti del Terzo Settore operanti sul territorio;
- stimola opportunità di partecipazione alla vita civile e sociale, alla cultura, alla comunicazione, all'informazione, allo sport e tempo libero;
- favorisce, anche in collaborazione con gli Uffici comunali, l'esercizio dei diritti fondamentali della persona disabile, con particolare riferimento alla tutela della salute, all'assistenza, al lavoro, alla formazione;
- dietro motivata richiesta, ha accesso agli atti e ai documenti in possesso del Comune che siano inerenti ed indispensabili all'esercizio delle sue funzioni e, ove occorra, ne riceve copia, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

- interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, per verificare eventuali ritardi, irregolarità e negligenze segnalate riguardo all'attività dei pubblici uffici, al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza dell'attività amministrativa. Il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale;
- sollecita tavoli tecnici di risoluzione di problemi segnalati nei confronti delle amministrazioni pubbliche interessate da provvedimenti e in collaborazione con i responsabili degli uffici interessati può proporre soluzioni e metodi di raccordo;
- sollecita soggetti privati cui si rivolgano eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e proponendo possibili metodi di risoluzione delle stesse;
- collabora con il Garante nazionale e con quello regionale;
- si raccorda con Organismi di tutela verso i soggetti con disabilità presenti sul territorio;
- formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento.

5.2 Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:

a) accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico e verificare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione resi alle persone con disabilità, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Assessorato alle Politiche Sociali, agli Uffici ed alle altre autorità competenti, eventuali violazioni e/o irregolarità;

b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio (ai sensi della legge 1 marzo 2006, n. 67);

c) monitorare - previa apposita autorizzazione - le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità allo scopo di verificare la loro adeguatezza ai bisogni della persona disabile e prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

## **Art. 6 DIMISSIONI E REVOCA**

6.1 Il Garante può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

6.2 Il Sindaco può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o per gravi o ripetute violazioni di legge, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per accertata inefficienza.